



Comune di Roseto Capo Spulico

Provincia di Cosenza



ORDINANZA SINDACALE NR. 64 DEL 27/12/2019

OGGETTO:

ORDINANZA RECANTE DIVIETO DI VENDITA E/O SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN VETRO DURANTE LA MANIFESTAZIONE "REVOLUTION 2020".

IL VICE SINDACO

VISTO che in questo Comune, in data 31.12.2020 è in programma l'evento denominato "REVOLUTION 2020" e che si prevede un ingente afflusso di pubblico sul territorio comunale;

VISTA la Circolare 7.06.2017 del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 555/OP/0001991/2017/1 c.d. Circolare Gabrielli, che, dopo i recenti fatti di Torino, ha posto in evidenza "la necessità di qualificare – nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni – gli aspetti di *safety*, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone e quelli di *security*, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative"; nella predetta circolare n. 555/OP/001991/2017/1, tra le misure attinenti alla *safety*, proprie della organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata "la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità";

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno del 28.07.2017 recante Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva;

CONSIDERATO che bottiglie possono essere utilizzate durante le manifestazioni per





Comune di Roseto Capo Spulico

Provincia di Cosenza



danneggiamenti alle cose ed alle persone, e possono venir utilizzate per creare problemi a discapito della sicurezza pubblica, nonché motivo di lamentela e di disordine;

CONSIDERATO che le semplificazioni procedurali e le misure legislative adottate per promuovere e agevolare le forme di libera concorrenza permettono la vendita anche di generi alimentari e bevande alcoliche di diversa gradazione con estrema facilità di approvvigionamento da parte dei consumatori, senza che l'Amministrazione Comunale e altre Istituzioni, comprese le Forze dell'Ordine più in generale, possano disporre di quegli strumenti di controllo tipici che l'ordinamento giuridico, ed in particolare il T.U.L.P.S, mette a disposizione solo nei confronti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

RILEVATO che le predette attività effettuano, per lo più in occasione di manifestazioni pubbliche e nelle ore serali e notturne, la vendita per asporto di alcolici ed altre bevande in bottiglie di vetro che vengono poi consumate dagli acquirenti lungo i marciapiedi, le vie e le piazze, contribuendo ad alimentare problemi di ordine e sicurezza pubblica, fenomeni di degrado urbano, disturbo della quiete pubblica, danneggiamenti ed imbrattamenti, nonché incidenti con lesioni alle persone, e che tali modalità di consumo generano il fenomeno dell'abbandono a terra dei contenitori di vetro delle bevande, sia integri che pericolosamente frantumati, e che ciò costituisce non solo fonte di pericolo per le persone che abitano o transitano in quelle aree, ma contribuisce anche a ingenerare una sensazione di degrado urbano;

DATO ATTO che tale situazione alimenta il disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini, dei residenti, dei turisti e visitatori, con la conseguenza, inoltre, di una diffusa e generalizzata convinzione di non poter liberamente disporre, in condizioni di sicurezza e di libertà, degli spazi pubblici che dovrebbero essere fruibili da tutti;

DATO ATTO che l'ordinanza non contingibile e urgente sia strumento idoneo al contrasto di tale specifico fenomeno, nelle forme in cui si manifesta nei luoghi del territorio comunale interessati da pubbliche manifestazioni, e permetta di prevenire e contrastare situazioni di degrado, fronteggiando comportamenti che possano causare pericoli per i residenti, i turisti ed i visitatori che transitano nelle aree ove tali fenomeni maggiormente si concretizzano;

RITENUTO, pertanto, necessario, per un equo contemperamento della libertà di iniziativa economica con il perseguimento dell'interesse pubblico, adottare con celerità una misura





Comune di Roseto Capo Spulico

Provincia di Cosenza



idonea a prevenire inconvenienti ed i rischi derivanti dalla vendita incontrollata di bevande alcoliche e la dispersione dei relativi contenitori in vetro;

DATO ATTO che non sono altrimenti esperibili diverse modalità previste dall'ordinamento vigente al fine di preservare la sicurezza urbana, la tranquillità dei residenti, dei visitatori e dei turisti;

ATTESO che è già consuetudine adottare, in occasione delle principali manifestazioni pubbliche in svolgimento sul territorio, provvedimenti di limitazione dell'uso di lattine e bottiglie che consentono anche una più attenta gestione differenziata dei rifiuti;

VISTO il T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18.6.1931 n. 773 e relativo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6.5.1940 n. 635;

VISTO l'art. 54 della legge n. 120 del 29.7.2010 secondo cui "I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministri bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici, ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, debbano interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3, e non possano riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore, in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. I titolari ed i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.";

RITENUTO opportuno procedere all'applicazione del divieto di vendita e/o somministrazione di bevande in vetro per l'evento denominato: " REVOLUTION 2020":

ORDINA

nel corso della manifestazione pubblica in oggetto, in programma il 31/12/2019, e fino al termine





Comune di Roseto Capo Spulico

Provincia di Cosenza



dell'evento:

- a tutti i pubblici esercizi, ai commercianti in sede fissa, il divieto di vendita per asporto di tutte le bevande in contenitori di vetro ;
- a tutti i pubblici esercizi il divieto di somministrare bevande in bicchieri di vetro all'esterno dell'esercizio.

AVVISA

che, fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, è soggetto al pagamento di conseguente sanzione di carattere pecuniario per inosservanza di provvedimento dell'Autorità.

AVVERTE

Contro la presente ordinanza è ammesso, in via alternativa, ricorso gerarchico al Prefetto, entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Ai sensi dell'art. 18, della L. 689/81, il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle violazioni.

DISPONE

che la presente Ordinanza:

- venga pubblicata all'Albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune;
- venga notificata ai titolari degli esercizi commerciali insistenti nel luogo dell'evento.
- sia trasmessa a:

- COMANDO POLIZIA LOCALE
- COMANDO CARABINIERI

La presente ordinanza è eseguita dagli organi di forza pubblica, perseguendo a termini di legge i contravventori.



IL VICE SINDACO
Vincenzo Durso

